Ministero dell'Istruzione
I.C. "ALBERT SCHWEITZER"
Via San Rocco,4 – 20054 Segrate (MI)
Tel 02/2133053 - E mail : MIIC8BX008@istruzione.it
cod. Scuola : MIIC8BX008

Regolamento dell'**Organo di garanzia**

Ex art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998

Delibera 2/I del Consiglio d'Istituto del 24 settembre 2025

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. L'*Organo di Garanzi*a è costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria,* per brevità lo *"Statuto"*) come modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
2. L'*Organo di Garanzi*a ha la funzione di esaminare ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi in applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Disciplina della scuola Secondaria (per brevità il *"Regolamento"*) e di esprimersi, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello *Statuto.*

ART. 2 - COSTITUZIONE e COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è costituito da un docente della scuola secondaria dell'istituto, designato dal Consiglio di Istituto tra coloro che abbiano espresso la propria disponibilità, e da due genitori, designati dal Consiglio d'istituto tra i rappresentanti di classe eletti dai genitori che abbiano espresso la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, individuando quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di elezioni, con precedenza a coloro i quali abbiano un figlio frequentante le classi prime o, in subordine, le classi seconde.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico e uno dei due genitori è individuato dal Presidente come segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio d'Istituto individua anche un membro supplente per ciascuna delle due componenti, nel caso ricorrano le fattispecie di cui ai commi 5 e 6.
4. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
5. Il genitore che cessa dalla carica di rappresentante di classe rimane in carica nell'Organo di garanzia fino alla scadenza del mandato. per i genitori che decadono in quanto cessano di essere genitori di alunni frequentanti, si procede a surroga con un nuovo membro designato dal Consiglio con le medesime modalità.
6. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; in caso di tre assenze consecutive, non giustificate, si decade dall'incarico e il Consiglio d'istituto provvederà al reintegro dei componenti.
7. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio; in tal caso il genitore viene sostituito da un membro supplente.

8. Il docente componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri alunni e deve essere sostituito da un membro supplente.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal presidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
2. L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di assenza del Dirigente scolastico, svolge le funzioni di presidente il membro docente.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle informazioni ricevute nello svolgimento del proprio incarico e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile ai sensi delle norme e garanzie in materia di trasparenza e riservatezza.
5. I membri supplenti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento subentrano nei casi di incompatibilità previsti dai commi 5 e 6 del medesimo art. 2.
6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

ART. 4 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. In conformità con i principi di carattere generale stabiliti dallo *Statuto,* le sanzioni disciplinari "*hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica".*
2. Le sanzioni disciplinari vengono irrogate dai competenti organi in applicazione di quanto previsto dal *Regolamento*. Il *Regolamento* definisce i principi di carattere generale dell'azione disciplinare, le mancanze, le sanzioni, nonché gli organi competenti ad irrogare le sanzioni medesime.
3. Il ricorso avverso a una sanzione disciplinare comminata ai sensi del Regolamento può essere presentato da uno dei genitori dell'alunno mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, se si ritiene che la deliberazione della sanzione sia viziata da:
    - carenza di motivazione;
    - mancato esame di elementi o circostanze durante l'accertamento dei fatti;
    - sanzione non conforme alle previsioni del *Regolamento* o ai principi generali dello *Statuto*.

    In mancanza di motivazione o in assenza di una di queste tre elementi il ricorso è irricevibile e il presidente comunica l'irricevibilità al richiedente in forma scritta.
4. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in alcun caso presi in considerazione.
5. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per esaminare il ricorso è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
6. L'Organo di Garanzia viene convocato non meno di tre giorni prima e non oltre cinque giorni dopo la data di ricezione del ricorso. Il Presidente provvede a reperire gli atti dell'organo che ha irrogato la sanzione. L'Organo esamina gli atti, il ricorso e gli eventuali elementi di cui al comma 5 del presente articolo.

7. l'Organo può deliberare alla prima seduta o approfondire l'istruttoria, convocando una o più sedute ulteriori e riservandosi di convocare lo studente, i genitori dello studente o eventuali altri soggetti coinvolti. In ogni caso, la deliberazione deve avvenire, come previsto dallo *Statuto,* entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
8. L'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
9. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) e comunicata in forma scritta al ricorrente. Il Dirigente Scolastico provvederà inoltre ad informare il Consiglio di Classe.

ART. 5 - I RICORSI PER I CONFLITTI SORTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione del *Regolamento* e dello *Statuto*.
2. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia raccoglie ed esamina le informazioni documentate e delibera, decidendo a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.